

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato

DETERMINAZIONE NUMERO: 136

DEL: 21 APR. 2015

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A16170

Legislatura: 10

Anno: 2015

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di undici sorgenti potabili (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11) di proprietà del Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano, ubicate nel Comune di Valle San Nicolao (BI).

Il Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano – in qualità di Ente gestore – con istanza in data 25 giugno 2012, ha trasmesso alla Provincia di Biella la domanda per il rinnovo tardivo della concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da un gruppo di undici sorgenti (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11) tributarie del bacino del Rio Quargnasca e ubicate nel Comune di Valle San Nicolao (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con D.P.G.R. 19 febbraio 1985, n. 1494, per poter continuare a derivare 0,50 l/s massimi ed un volume massimo annuo pari a 6.300,00 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua pari a 0,19 l/s.

La Provincia di Biella, con nota in data 26 giugno 2012, ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano, d'intesa con il Comune di Valle San Nicolao (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – e con il Comune di Bioglio (BI), con nota in data 19 gennaio 2015, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia delle undici sorgenti di cui sopra, ubicate nelle particelle catastali n. 27, 34, 35, 39, 46, 180, 203 e 293 del foglio di mappa n. 6 censite al N.C.T. del medesimo Comune di Valle San Nicolao.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le undici sorgenti, esistenti e dotate di sistema di trattamento e a servizio degli utenti di frazione Ferrere in Comune di Valle San Nicolao (BI), sono ubicate a quote di circa 500 metri s.l.m.

in area collinare a monte di frazione *Bertola*, in prossimità degli impluvi e la maggior parte delle emergenze si concentra in adiacenza del Rio Vignolo; sono localizzate a breve distanza tra di loro e pertanto le zone di tutela assoluta e di rispetto (ristretta ed allargata) delle singole sorgenti risultano parzialmente sovrapponibili derivando dall'inviluppo delle singole aree individuate.

Le sorgenti recapitano l'acqua a quattro collettori in muratura che la convogliano ad una vasca di raccolta ubicata in frazione *Bertola*, ove è presente un cloratore; l'apporto idrico delle captazioni risulta di importanza strategica in quanto rappresenta l'unico approvvigionamento idrico della frazione.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta sorgenti S1 e S2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 75,60 metri per 58,00 metri;
- zona di tutela assoluta sorgenti S3, S4, S5, S6, S7 e S8, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle sei sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 135,60 metri per 105,10 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e otto le sorgenti, di forma trapezoide, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta più esterne ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dalla captazione altimetricamente più elevata (S6); tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e otto le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte di circa 712,00 metri (con un'ampiezza massima di circa 352,80 metri) dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.
- zona di tutela assoluta sorgenti S9 e S10, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'inviluppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e misura 71,20 metri per 65,70 metri;
- zona di tutela assoluta sorgente S11, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa; tale area misura complessivamente 61,00 metri per 51,00 metri;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma trapezoide ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dalla captazione altimetricamente più elevata (S11); tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte di circa 421,90 metri (con un'ampiezza massima di circa 132,00 metri) dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Fig. 2 – Sorgenti e aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Valle San Nicolao (BI) e di Bioglio (BI) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 maggio 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19 novembre 2014.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 11 aprile 2013, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate evidenziando che nell'area in esame, localizzata in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 30 settembre 2013, ha espresso il proprio parere in merito alle proposte presentate; nella medesima nota, la stessa ASL, ha tuttavia sottolineato la necessità di modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione e dei collettori in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua e la necessità di effettuare una periodica ed accurata pulizia e disinfezione interna sia delle sorgenti che dei collettori.

Le particelle catastali ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in ambito collinare caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, in data 26 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle undici sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

vista l'istanza, in data 25 giugno 2012, con la quale il *Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano* ha presentato alla Provincia di Biella domanda per il rinnovo tardivo della concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da un gruppo di undici sorgenti tributarie del bacino del Rio Quargnasca e ubicate nel Comune di Valle San Nicolao (BI), accordata in origine al medesimo Consorzio con D.P.G.R. 19 febbraio 1985, n. 1494, per poter continuare a derivare 0,50 l/s massimi ed un volume massimo annuo pari a 6.300,00 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua pari a 0,19 l/s;

vista la nota, in data 26 giugno 2012, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 11 aprile 2013 – prot. n. 76046;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 30 settembre 2013 – prot. n. 0021355/13;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Valle San Nicolao (BI) n. 24 del 14 maggio 2014 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio (BI) n. 54 del 19 novembre 2014 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del *Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano*, in data 19 gennaio 2015, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia di undici sorgenti potabili (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S11) di proprietà del *Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano*, ubicate nel Comune di Valle San Nicolao (BI), è definita come risulta nell'elaborato "*Fig. 2 – Sorgenti e aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore delle undici sorgenti potabili ubicate nel Comune di Valle San Nicolao (BI) – *Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano*, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assoluta delle undici sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano*) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno delle aree stesse;

- provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione in fase di rinnovo delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Consorzio Acquedotto Acqua Potabile San Sebastiano* – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valle San Nicolao e di Bioglio, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Torino, li 21 APR. 2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Graziano Volpe

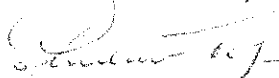


FIG. 2: SORGENTI E AREE DI SALVAGUARDIA

